



SEGRETERIA
PER L'ECONOMIA

Prot. N. 10234/C/2025

PROVVEDIMENTO

di costituzione della Commissione ex art. 14, § 1, lett. d), della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*, del 19 maggio 2020, recante «*Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*», pubblicata il 1° giugno 2020, come modificata dalla Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* «*Per meglio armonizzare*», del 16 gennaio 2024 (nel seguito *NCP*)

IL PREFETTO

VISTO l'art. 14, § 1, lett. d), *NCP*, secondo cui “*Gli operatori economici sono, altresì, esclusi quando ne faccia motivata richiesta [...] d) una Commissione appositamente costituita con provvedimento della Segreteria per l'Economia, le cui decisioni sono inappellabili, che in presenza di segnalazioni specifiche accerti fatti, eventi o situazioni che non siano compatibili con la Dottrina sociale della Chiesa o che mettano in dubbio la capacità del fornitore di soddisfare le esigenze di approvvigionamento*”

VISTI gli artt. 31 e ss. *NCP*, che disciplinano le modalità di “*Iscrizione dell'operatore economico*” all'Albo, specificando il ruolo precipuo della Segreteria per l'Economia,

COSTITUISCE

la *Commissione di verifica* ex art. 14, § 1, lett. d), *NCP* (nel seguito *Commissione*) disciplinata dalle norme che seguono.

ART. 1

(Natura e ambito di competenza)

La *Commissione* è competente ad accertare le segnalazioni ricevute ex art. 14, § 1, lett. d), *NCP* dagli Enti di cui all'art. 2, lett. a), *NCP* sulla sussistenza di fatti, eventi o situazioni incompatibili con la Dottrina sociale della Chiesa o sulla incapacità del fornitore di soddisfare le esigenze di approvvigionamento.

Gli accertamenti della *Commissione* riguardano tutti gli operatori economici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

ART. 2

(Struttura della Commissione)

La *Commissione* è costituita presso la Segreteria per l'Economia ed è composta da tre rappresentanti rispettivamente dell'Ufficio del Revisore Generale, dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e dell'Unità di Controllo e Ispezione presso la Segreteria Generale del Governatorato. Le sedute della *Commissione* sono validamente costituite quando vi prendano parte i tre rappresentanti.

Su richiesta della *Commissione* possono essere ammessi a partecipare con funzioni consultive i rappresentanti degli Enti autori della specifica segnalazione, nonché terzi informati su fatti ed eventi relativi alla singola questione.

La *Commissione* si avvale della struttura della Segreteria per l'Economia per la ricezione delle segnalazioni, l'organizzazione dei lavori preparatori, la redazione dei verbali delle sedute e per la loro custodia e archiviazione.

ART. 3

(Ricezione della segnalazione e indagine istruttoria)

Le segnalazioni di cui all'art. 1 pervengono alla *Commissione* corredate da adeguata documentazione sul caso, comprensiva delle prove acquisite dall'Ente autore della segnalazione o delle informazioni eventualmente possedute da terzi.

In considerazione del numero di richieste pervenute, la *Commissione* si riunisce periodicamente e predispone un calendario di sedute riservate.

Ove espressamente richiesto dalla *Commissione*, il fornitore può presentare eventuali giustificazioni per il tramite della Segreteria per l'Economia.

La *Commissione* accerta preliminarmente l'eventuale esistenza di un procedimento penale in corso, che possa determinare la sospensione dei lavori.

ART. 4

(Delibera collegiale)

Terminata l'indagine istruttoria, la *Commissione* delibera a maggioranza assoluta dei componenti, redigendo apposito verbale adeguatamente motivato.

La *Commissione* comunica la propria decisione vincolante e inoppugnabile all'Ente di cui all'art. 1 e alla Segreteria per l'Economia.

Le segnalazioni ricevute, l'indagine istruttoria e il verbale della *Commissione* sono coperti dal segreto d'ufficio e non sono ostensibili.

ART. 5

(Applicazione della decisione)

La Segreteria per l'Economia dà esecuzione senza indugio alle decisioni della *Commissione*.



Qualora la Commissione decida l'esclusione del fornitore dall'Albo, anche parziale, la Segreteria per l'Economia adotta il relativo provvedimento di cancellazione. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo è adeguatamente motivato con il solo richiamo alla decisione della *Commissione*.

ART. 6

(Norme suppletive)

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le norme vigenti in materia di appalti.

ART. 7

(Pubblicazione)

Il presente Provvedimento è pubblicato sul Portale della Santa Sede sul sito www.bandipubblici.va.

Vaticano, 3 ottobre 2025

Segreteria per l'Economia

Il Prefetto

Maximino Caballero Ledo

